Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 4 febbraio 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 29 DEL 4 FEBBRAIO 1960:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1959, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(553)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 dicembre 1959, n. 1237.

Norme interpretative del regolamento legislativo approvato con il decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, e successive modificazioni, sull'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I beni immobili trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale combattenti a termini degli articoli 14 e seguenti del regolamento legislativo approvato con decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, non possono essere retrocessi, qualora la trasformazione fondiaria sia stata eseguita, anche se con varianti rispetto al relativo piano originario.

Art. 2.

Agli effetti contemplati nel quarto comma dell'art. 17 del predetto regolamento legislativo, per « richiesta » deve intendersi la istanza che l'Opera nazionale combattenti propone a seguito della decisione del Collegio centrale arbitrale, per ottenere l'emanazione del decreto del Capo dello Stato che trasferisce in proprietà della Opera stessa gli immobili oggetto della espropriazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — RUMOR — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. 1238.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara ad acquistare un lotto di terreno sito in comune di Carrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 24/458, del 17 novembre 1958, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara ha stabilito di acquistare un lotto di terreno di mq. 3000 circa, sito nel comune di Carrara, contiguo al terreno dell'ex Villa Pisani, da destinare a sede della Mostra nazionale del marmo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara è autorizzata ad acquistare dal sig. Gino Frediani, un lotto di terreno di mq. 3000, circa, sito in comune di Carrara, alle condizioni previste nella deliberazione n. 24/458 del 17 novembre 1958.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1959

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1959, n. 1239.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Comina Bassa del comune di Pordenone (Udine).

N. 1239. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Concordia in data 23 giugno 1959, integrato con due dichiarazioni di pari data, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Comina Bassa del comune di Pordenone (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1959, n. 1240.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Maria SS.ma del Carmine, in Rutigliano (Bari).

N. 1240. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Maria SS.ma del Carmine, in Rutigliano (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1959, n. 1241.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del Beneficio coadiutoriale di San Rocco, in località Corti San Rocco, nella parrocchia di Santo Stefano Protomartire, in frazione Volpino del comune di Costa Volpino (Bergamo).

N. 1241. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 17 giugno 1957, relativo alla erezione del Beneficio coadiutoriale di San Rocco, in località Corti San Rocco, nella parrocchia di Santo Stefano Protomartire, in frazione Volpino del comune di Costa Volpino (Bergamo).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1959, n. 1242.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma Immacolata, detta anche dell'Immacolata Concezione, in località Selva del comune di Isola del Liri (Frosinone).

N. 1242. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma Immacolata, detta anche dell'Immacolata Concezione, in località Selva del comune di Isola del Liri (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 61. — VILLA

LEGGE 25 gennaio 1960, n. 8.

Costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica Abbazia di Pomposa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituita attorno all'antica Abbazia di Pomposa (Ferrara) una zona di rispetto della profondità di cinquecento metri da calcolarsi prendendo per centro il campanile della chiesa.

Art. 2.

Entro l'ambito della zona di rispetto suindicata è fatto divieto di eseguire qualsiasi fabbricato in muratura e ogni altra opera che possa recare pregiudizio all'attuale stato della località.

I vincoli già imposti ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse storico e artistico conservano pieno valore.

Art. 3.

Qualora si renda indispensabile ampliare o modificare una costruzione già esistente, il proprietario è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione che si riserva di concederla o negarla, dopo aver sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Art. 4.

Nessun indennizzo è dovuto ai proprietari degli immobili, compresi nella suindicata zona di rispetto, per le limitazioni di cui agli articoli precedenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — TOGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 25 gennaio 1960, n. 9.

Aumento del contributo obbligatorio a carico dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il contributo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra — previsto dall'art. 6 della legge 23 ottobre 1956, n. 1239 — è aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 25 gennaio 1960, n. 10.

Concessione di un contributo straordinario di L. 5.000.000 a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare ad integrazione della sovvenzione concessa per l'esercizio finanziario 1958-59.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 5.000.000 ad integrazione della sovvenzione concessa, per l'esercizio finanziario 1958-59, con l'art. 16 della legge 31 ottobre 1958, n. 965.

Art. 2.

All'onere di lire 5.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 25 gennaio 1960, n. 11.

Modifica all'art. 1 della legge 3 agosto 1957, n. 744, sulla stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli insegnanti non di ruolo aventi titolo alla stabilità nell'incarico ai sensi ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1957, n. 744, sono ammessi a fruire della predetta stabilità anche se, in luogo della particolare abilitazione prevista dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, abbiano conseguito, per il tipo di cattedra corrispondente, un'abilitazione per esami.

Tale disposizione si applica anche se l'abilitazione è successiva al 13 settembre 1957, sempreché l'insegnamento sia stato svolto nell'anno scolastico 1958-59 per almeno sette mesi in scuole o istituti di istruzione secondaria con qualifica non inferiore a « valente ».

Agli insegnanti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 1957, n. 744.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 25 gennaio 1960, n. 12.

Aumento del contributo obbligatorio a carico dei mutilati ed invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il contributo a favore dell'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra — previsto dal regio decreto-legge 20 dicembre 1929, n. 2163, convertito nella legge 2 giugno 1930, n. 820, modificato dal regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 114, dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 645, dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 799, e dalla legge 18 aprile 1951, n. 295 — è aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1960, n. 13.

Autorizzazione all'Università degli studi di Siena ad acquistare il complesso immobiliare e mobiliare « Certosa di Pontignano ».

N. 13. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Siena viene autorizzata ad acquistare il complesso immobiliare e mobiliare « Certosa di Pontignano », da adibire a sede del Collegio universitario « Mario Bracci ».

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 82. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1959.

Classificazione tra le provinciali dei tronchi stradali da piazza di Bribano sulla strada statale n. 50 del Grappa per Longano e San Felice alla provinciale di « Sinistra Piave » e Trichiana per Morgan e Sant'Antonio al confine della provinciale di Treviso.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 8 luglio 1957, n. 6/85, con la quale l'Amministrazione di Belluno ha chiesto la classificazione tra le provinciali dei tronchi stradali che dipartendosi, uno dalla piazza di Bribano sulla strada statale n. 50 del Grappa ed attraverso gli abitati di Longano e San Felice s'innesta alla provinciale di « Sinistra Piave » e l'altro dalla stessa provinciale, in Trichiana, per Morgan e Sant'Antonio, raggiunge il confine della provincia di Treviso;

Visto il voto favorevole espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 13 gennaio 1959, n. 130, con il quale il predetto Consesso ha riconosciuto che i tronchi di strada di cui trattasi hanno i prescritti requisiti per essere classificati fra le provinciali ai sensi dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che per i tronchi di strade in parola ricorrono le condizioni volute dall'art. 17 della legge per la classificazione tra le provinciali, prima della formazione dei piani previsti dall'art. 16 della legge medesima;

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

I tronchi stradali, in provincia di Belluno, che dipartendosi, uno dalla piazza di Bribano sulla strada statale n. 50 del Grappa ed attraverso gli abitati di Longano e San Felice alla provinciale di « Sinistra Piave » e l'altro dalla stessa provinciale in Trichiana, per Morgan e Sant'Antonio, raggiunge il confine della provincia di Treviso, sono classificati provinciali ed inclusi nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1959

Il Ministro: TOGNI

(470)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1959.

Approvazione del coefficiente di aggiornamento stabilito per l'anno 1960 ai sensi dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, per la valutazione dei fondi rustici ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione e di registro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, che ha approvato il testo della legge tributaria sulle successioni;

Vista la legge 20 ottobre 1954, n. 1044, che ha modificato il sistema di accertamento degli imponibili dei fondi rustici ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione;

Visto l'art. 3 della legge 27 maggio 1959, n. 355, che ha esteso ai trasferimenti per atto tra vivi, a titolo oneroso e gratuito, l'applicazione delle disposizioni della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, innanzi citata;

Vista la deliberazione 3 dicembre 1959, n. 3178, con la quale la Commissione censuaria centrale ha stabilito nella misura unica di 3 (tre) il coefficiente di aggiornamento per l'anno 1960 delle tabelle, a suo tempo, predisposte per l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio;

Decreta:

E' approvato il coefficiente unico nazionale di aggiornamento stabilito per l'anno 1960 dalla Commissione censuaria centrale ai sensi dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, recante modifiche al sistema di accertamento degli imponibili dei fondi rustici ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione e di registro, nella misura di 3 (tre).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1959

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1960
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 240

(498)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1960.

Autorizzazione alla Società a responsabilità limitata « C.A.F. - Compagnia Amministratrice Fiduciaria », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla Società a responsabilità limitata « C.A.F. - Compagnia Amministratrice Fiduciaria », con sede in Milano, via Carlo Poerio n. 2-*a*, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la Società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetti;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La Società a responsabilità limitata « C.A.F. - Compagnia Amministratrice Fiduciaria », con sede in Milano, via Carlo Poerio, 2-*a*, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1960

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(499)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1960.

Estensione al personale dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi delle disposizioni contenute nell'art. 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1946, n. 114;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 dicembre 1947, n. 1614, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 1948;

Visto il decreto Ministeriale 30 novembre 1947, che approva il regolamento per il personale dell'Istituto stesso;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge con legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la deliberazione adottata il 10 novembre 1956 dal Consiglio direttivo dell'Istituto suddetto;

Decreta:

Le disposizioni di cui all'art. 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, sono estese al personale dello Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi con sede in Roma.

Roma, addì 21 gennaio 1960

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

(489)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1960.

Composizione della deputazione della Borsa merci di Milano per l'anno 1960.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa merci di Milano;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

Decreta:

Articolo unico.

La deputazione della Borsa merci di Milano per l'anno 1960 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Bisio dott. Andrea, direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio di Milano;

2) Ferrante cav. lav. dott. Alberto;
3) Lecis dott. Ubaldo;
4) Longhi prof. Riccio;
5) Pozzani cav. lav. Fernando;
6) Sordelli dott. Natale;
7) Zanotti avv. Carlo Maria.

Membri supplenti:
1) Cutrera avv. Alfredo;
2) Mosca comm. Virgilio;
3) Paladini dott. Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(501)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1960.
Disciplina dello sci nautico.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 30, 36 e seguenti del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Ritenuta l'opportunità di stabilire le modalità di esercizio dello sci nautico eseguito con motoscafi ed imbarcazioni a motore lungo il litorale marittimo;

Sentita la Federazione italiana dello sci nautico;

Decreta:

Art. 1.

L'esercizio dello sci nautico è consentito in ore diurne e con tempo favorevole e mare calmo nelle acque marittime situate ad oltre duecento metri dalla linea batimetrica di m. 1,60 antistante le spiagge e ad oltre metri cento dalle coste cadenti a picco in mare.

Art. 2.

L'esercizio dello sci nautico deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

a) i conduttori di natanti muniti di motori entrobordo e fuoribordo devono essere abilitati alla condotta dei mezzi nautici anzidetti;

b) tali conduttori dovranno essere sempre assistiti da altra persona esperta nel nuoto;

c) i natanti devono essere muniti di un sistema di aggancio e rimorchio e di un ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dalla Capitaneria di porto territorialmente competente;

d) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza fra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore ai 12 metri;

e) la partenza ed il recupero dello sciatore nautico devono avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da imbarcazioni, ovvero entro gli appositi corridoi di lancio

f) la distanza laterale di sicurezza tra un battello trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;

g) è vietato a qualsiasi imbarcazione a motore seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre imbarcazioni trainanti sciatori nautici, e così pure attraversarne la scia in velocità a vicinanza tale da poter investire gli sciatori, in caso di caduta;

h) nelle zone di mare antistanti le spiagge, ove non esistano i campi o corridoi di lancio di cui all'art. 6, la partenza e il rientro delle imbarcazioni a motore addette al traino di sciatore deve generalmente avvenire in linea retta con la terraferma, a motore al minimo e comunque a velocità non superiore a tre miglia orarie nell'ultimo tratto dei 200 metri dalla batimetrica di m. 1,60 ed usando ogni particolare accorgimento atto ad evitare incidenti nelle zone frequentate da bagnanti e da altre imbarcazioni;

i) i mezzi nautici devono inoltre essere muniti di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore;

l) i mezzi stessi devono essere dotati di una adeguata cassetta di pronto soccorso e, per ogni sciatore trainato, di un salvagente a portata di mano.

Art. 3.

L'esercizio dello sci nautico può essere effettuato:

a) per conto proprio;

b) da società sportive, enti balneari, scuole di sci nautico ed altri sodalizi nautici;

c) per conto di terzi, mediante motoscafi ed imbarcazioni noleggiati al pubblico.

Art. 4.

L'esercizio dello sci nautico per conto proprio è consentito subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 5.

Le società sportive, gli enti balneari, le scuole di sci nautico e gli altri sodalizi nautici che intendono effettuare impianti di campi di sci, di corridoi di lancio, di trampolini di salto, di apparecchiature per lo slalom, ecc., devono preventivamente munirsi di apposita concessione demaniale marittima, da accordarsi mediante licenza, contenente le norme speciali che gli stessi saranno tenuti ad osservare.

Tali impianti non possono farsi lungo le rotte di accesso ai porti ed all'imboccatura degli stessi, nei canali marittimi di scarso pescaggio ed ampiezza e nelle zone di mare utilizzate o segnalate per il calo delle reti da pesca e la coltivazione dei molluschi eduli.

Art. 6.

Le Capitanerie di porto sono tenute inoltre ad accertare che, a cura delle Aziende di soggiorno, dell'E.P.T., scuole di sci o di altri sodalizi sportivi esercenti lo sci nautico, nelle zone di stabilimenti balneari o di notevole frequenza di bagnanti, venga segnalata con boette bianche a testa rossa e con bandierine rosse la linea dei 200 metri stabilita dal precedente art. 1.

Analoghi segnalamenti devono rendere visibili a distanza i corridoi di lancio, i campi di slalom, i trampolini di salto, ecc.

E' vietato alle persone o alle imbarcazioni, non autorizzate dagli Enti esercenti gli impianti di cui al comma precedente, di introdursi nei tratti di mare così segnati.

Apposite luci devono segnalare in ore notturne i trampolini.

Art. 7.

Oltre alle norme di sicurezza riportate nei precedenti articoli 1 e 2, le scuole di sci nautico devono attenersi all'osservanza delle seguenti condizioni:

a) i motoscafi e le imbarcazioni-scuola devono essere equipaggiati da un conduttore abilitato e da un assistente, muniti di brevetto di marinaio o bagnino di salvataggio della Società di salvamento nazionale;

b) le scuole di sci nautico, comunque costituite e gestite devono essere regolarmente riconosciute dalla Federazione italiana sci nautico;

c) dette scuole non possono impiegare personale istruttore che non risulti debitamente abilitato allo insegnamento dello sci nautico con diploma rilasciato dalla Federazione di cui al comma precedente.

Art. 8.

Speciali deroghe alle distanze di cui all'art. 2 potranno sempre essere concesse dalle Capitanerie di porto alle scuole di sci nautico. Tali deroghe potranno essere estese ad altri sodalizi sportivi in caso di manifestazioni debitamente riconosciute dalla F.I.S.N.

Art. 9.

L'esercizio dello sci nautico per conto di terzi in acque marittime deve essere esclusivamente esercitato con motoscafi od imbarcazioni a motore provviste di autorizzazione secondo le norme di cui al presente decreto.

Art. 10.

L'autorizzazione di cui sopra viene rilasciata dalla Capitaneria di porto territorialmente competente. Il richiedente deve indicare nella domanda:

a) gli elementi di individuazione dei natanti che intende adibire al servizio, con l'indicazione delle generalità del proprietario;

b) il proprio domicilio;

c) la località nella quale viene svolto il servizio.

Art. 11.

Gli estremi dell'autorizzazione devono essere annotati a cura della Capitaneria di porto competente sulla licenza dei natanti che saranno adibiti al servizio stesso.

Art. 12.

Il servizio deve essere gestito sotto la personale responsabilità del titolare dell'autorizzazione, il quale può affidare l'esercizio ai suoi dipendenti.

Le relative tariffe devono essere approvate dalle Capitanerie di porto competenti, sentita la Federazione italiana dello sci nautico.

Il natante impiegato deve essere coperto da assicurazione per responsabilità civile verso terzi.

Art. 13.

Le norme anzidette devono, a cura delle Capitanerie di porto, essere portate a conoscenza dei proprietari e conduttori dei battelli a motore entro e fuoribordo, adibiti al rimorchio di sciatori nautici ed alle categorie sportive e balneari interessate.

Copia del decreto stesso deve essere tenuta affissa in permanenza nei luoghi pubblici frequentati da bagnanti e da sciatori nautici.

Art. 14.

Norma transitoria

Le scuole dovranno uniformarsi alla prescrizione dell'art. 7, lettera c), entro il 30 giugno 1961.

Roma, addì 26 gennaio 1960

Il Ministro: JERVOLINO

(502)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1960.

Integrazione del decreto Ministeriale 12 gennaio 1957, che ha delimitato il perimetro del bacino imbrifero montano del Tevere nel tratto tra le confluenze del Nera e dell'Aniene, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959, concernente l'economia montana;

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1957, n. 9183 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 74 del 21 marzo 1957), col quale fu delimitato, ai sensi della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Tevere nel tratto tra le confluenze del Nera e dell'Aniene, come è indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 23 dicembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante del decreto stesso;

Ritenuto che giusta la cennata corografia risulta in parte incluso nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Tevere nel tratto tra le confluenze del Nera e dell'Aniene il territorio del comune di Castelnuovo di Farfa, il quale, peraltro, non fu citato nell'art. 2 del predetto decreto Ministeriale 12 gennaio 1957, n. 9183, nel quale sono elencati i Comuni compresi in tutto o in parte nell'ambito del bacino imbrifero montano del Tevere nel tratto tra le confluenze del Nera e dell'Aniene, o rivieraschi, ai sensi del quarto comma dell'art. 1 della medesima legge n. 959;

Considerato che è opportuno precisare, ad integrazione del decreto Ministeriale 12 gennaio 1957, n. 9185, che il comune di Castelnuovo di Farfa è compreso, in parte, nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Tevere nel tratto tra le confluenze del Nera e dell'Aniene;

Decreta:

A integrazione dell'art. 2 del decreto Ministeriale 12 gennaio 1957, n. 9183 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 21 marzo 1957), rimane precisato che il comune di Castelnuovo di Farfa (provincia di Rieti) è compreso in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del Tevere nel tratto tra le confluenze del Nera e dell'Aniene, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Roma, addì 26 gennaio 1960

Il Ministro: TOGNI

(490)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1960.

Modificazione del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, relativo alla delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Cherio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959, recante modifiche al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana;

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955), con il quale, sono stati delimitati, ai sensi della citata legge, i perimetri del bacino imbrifero montano dell'Oglio, di quello del Mella e di quello del Chiese come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte del decreto stesso;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1955, n. 4371 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 156 del 9 luglio 1955), con il quale, a rettifica del precedente decreto, sono stati inclusi nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Oglio i seguenti Comuni della provincia di Bergamo, i quali erano stati inclusi, erroneamente, nell'ambito del bacino imbrifero montano del Chiese: Gandino, Spinone dei Castelli, Gaverina, Tanzanico, Monasterolo del Castello, Casazza, Viganò San Martino, Borgo di Terzo, Luzzana, Trescore Balneario, Cenate di Sopra, Zandobbio, Entratico, Berzo San Fermo, Grone, Adrara San Martino e Foreste Sparso;

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1956, n. 3322 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 218 del 31 agosto 1956), con il quale, ad integrazione dell'art. 2, lettera « B » del citato decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, è stato precisato che il comune di Cevo (Brescia) è anche compreso nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Oglio;

Visto il decreto Ministeriale 24 gennaio 1959, n. 1267 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29 del 4 febbraio 1959), con il quale ad integrazione dell'art. 2 lettera « A » del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, è stato precisato che i comuni di Artogne e di Pian Camuno, in provincia di Brescia, sono anche compresi nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Oglio;

Considerato che i bacini imbriferi del Mella e del Chiese (affluenti sublacuali dell'Oglio) sono stati delimitati distintamente e separatamente dal bacino dell'Oglio;

Che si è ravvisata l'opportunità di delimitare distintamente e separatamente anche il bacino del fiume Cherio (altro affluente sublacuale dell'Oglio), staccando il relativo perimetro dal bacino dell'Oglio nel quale è stato compreso;

Che i seguenti Comuni della provincia di Bergamo già compresi in tutto o in parte, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, o quali rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, ricadono ora, in tutto o in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del Cherio: Spinone dei Castelli, Gaverina, Renzanico, Monasterolo del Castello, Casazza, Viganò San Martino, Borgo di Terzo, Luzzana, Trescore Balneario, Cenate di Sopra, Zandobbio, Entratico, Berzo San Fermo, Grone, Endine Gaiano, Solto Collina;

Che i citati comuni di Endine Gaiano e Solto Collina sono compresi anche in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Oglio;

Vista la nota 25 luglio 1959, n. 3112, della IV Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici - Servizio idrografico;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A modifica dell'art. 1 del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, è staccato dal perimetro del bacino imbrifero montano dell'Oglio, il bacino del fiume Cherio che viene delimitato separatamente e distintamente ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, come indicato nella corografia 1:100.000, che fa parte integrante del presente decreto stralciata da quella vistata, in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

I seguenti Comuni della provincia di Bergamo, che erano compresi in tutto o in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Oglio, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, o quali rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono ora compresi in tutto o in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del Cherio: Spinone dei Castelli, Gaverina, Ranzanico, Monasterolo del Castello, Casazza, Viganò San Martino, Borgo di Terzo, Luzzana, Trescore Balneario, Cenate di Sopra, Zandobbio, Entratico, Berzo San Fermo, Grone, Endine Gaiano, Solto Collina.

Art. 3.

E' precisato che i comuni di Endine Gaiano e Solto Collina anzidetti sono anche compresi in tutto o in parte, ai sensi del secondo e del quinto comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Oglio.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la Sezione di Milano dell'Ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 26 gennaio 1960

Il Ministro: TOGNI

(491)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1960.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XII Fiera Campionaria della Sardegna », che avrà luogo a Cagliari dal 16 al 30 marzo 1960.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XII Fiera Campionaria della Sardegna » che avrà luogo a Cagliari dal 16 al 30 marzo 1960, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 gennaio 1960

Il Ministro: COLOMBO

(500)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1960.
Regolamentazione della pesca nel fiume Arno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto l'art. 50 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale 18 febbraio 1958;

Viste le proposte formulate dalla Commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque dolci di Firenze, nella riunione del 22 giugno 1959, alla quale sono intervenuti anche i rappresentanti delle Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci di Arezzo e di Pisa;

Ritenuta l'opportunità di accogliere le suddette proposte e di provvedere alla regolamentazione della pesca nel fiume Arno;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto disciplina l'esercizio della pesca nel fiume Arno, dalla foce in mare, fino alle sorgenti.

Art. 2.

Agli effetti della pesca, le acque del fiume Arno vengono classificate in principali e secondarie.

Art. 3.

Sono classificate principali: dalla foce in mare alla confluenza del torrente Pesa, sita nel comune di Montelupo Fiorentino (Firenze) ed i due bacini artificiali denominati « Lago di Levane » e « Lago della Penna », creati dagli sbarramenti costruiti dalla Società Selt-Valdarno, interessanti, rispettivamente, i comuni di Terranuova Bracciolini, Montevarchi, Pergine Val d'Arno e Laterina (Arezzo) e Laterina, Civitella della Chiana ed Arezzo (Arezzo).

Il « Lago di Levane » si intende delimitato dalla diga di sbarramento, fino al ponte sul fiume Arno della strada Laterina-Stazione, denominato « Ponte Romito ».

Il « Lago della Penna » si intende delimitato dalla diga di sbarramento, fino al ponte sul fiume Arno, sito in località « Ponte a Buriano ».

Art. 4.

Sono classificate secondarie: dalla confluenza del torrente Pesa, sita nel comune di Montelupo Fiorentino, fino alla diga di sbarramento del « Lago di Levane »; dal ponte sul fiume Arno, della strada Laterina-Stazione, denominato « Ponte Romito », fino alla diga di sbarramento del « Lago della Penna »; dal ponte sul fiume Arno, sito in località « Ponte a Buriano », fino alle sorgenti.

Art. 5.

Reti ed attrezzi consentiti per la pesca nelle acque principali

1) *Tremaglio*. — Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri quindici;

2) *Bilancione*. — Lato massimo della rete metri venticinque. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venticinque. E' consentito l'uso del bilancione recante nel centro un quadrato di rete o toppa di lato non superiore a metri uno e cinquanta, con maglie di lato non inferiore a millimetri dieci.

L'uso di detta rete, con o senza il quadrato centrale o toppa, è consentito esclusivamente dalla foce in mare fino al ponte sulla strada statale Aurelia e, precisamente:

a) nella metà sinistra del fiume, dalla foce al confine orientale della tenuta di San Rossore;

b) nella metà sinistra del fiume, dal confine orientale della tenuta di San Rossore al ponte della strada statale Aurelia.

L'impianto non deve consentire lo spostamento a teleferica o a mano della rete oltre la metà del corso del fiume e gli argani di manovra debbono essere collocati, rispettivamente, sulla riva sinistra nel tratto di cui al punto *a*) e sulla riva destra nel tratto di cui al punto *b*).

L'eventuale impianto di pali di sostegno sulla sponda del fiume interessante la tenuta di San Rossore, è subordinato all'autorizzazione dell'Amministrazione di detta tenuta ed all'osservanza delle relative norme.

3) *Bilancia grande*. — Lato massimo della rete metri sei. Lato minimo della rete metri tre. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci.

4) *Bilancia media*. — Lato massimo della rete metri tre. Lato minimo della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci. Dal 1° luglio al 31 gennaio è consentito l'uso della bilancia media recante nel centro un quadrato di rete di lato non superiore a metri uno, con maglie di lato non inferiore a millimetri tre, per la cattura del crognolo o latterino.

5) *Bilancia*. — Lato massimo della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci.

6) *Retino* (Rete di forma conica munita di cerchio alla bocca). — L'uso di detta rete è consentito esclusivamente per la pesca dei gamberi.

7) *Bertovello* (senza ali). — Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci.

8) *Nassa di rete.* — Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci.

9) *Nassa.* — La distanza tra i vimini o le corde metalliche non deve essere inferiore a millimetri dieci.

10) *Spaderna.*

11) *Tirlindana.* — Con non più di tre ami.

12) *Mazzacchera.*

13) *Canna.* — Con uno o più ami, con o senza mulinello.

Art. 6.

Reti ed attrezzi consentiti per la pesca nelle acque secondarie

1) *Bilancia.* — Lato massimo della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci.

2) *Tirlindana.* — Con non più di tre ami.

3) *Mazzacchera.*

4) *Canna.* — Con uno o più ami, con o senza mulinello.

Art. 7.

Norme varie

A) La misura delle maglie si prende a rete bagnata, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi.

B) E' sempre vietata la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.

C) E' sempre vietata la pesca con le mani.

D) Ogni pescatore non può usare, contemporaneamente, più di tre canne, non superando, altresì, lo spazio di metri venti.

E) Nelle acque secondarie la pesca è vietata da una ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

F) Coloro che esercitano la pesca con le bilancie, con la spaderna, con la tirlindana, con la mazzacchera e con la canna, possono usare il guadino o presacchio, esclusivamente quale rete ausiliaria e, cioè, per il ricupero del pesce già catturato.

G) Il presente decreto entra in vigore il 15 febbraio 1960. Dalla stessa data cessano di avere vigore, limitatamente al fiume Arno, le disposizioni emesse dai prefetti di Arezzo, Firenze e Pisa, concernenti la regolamentazione della pesca.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: MANNIRONI

(488)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1960.

Classificazione tra le provinciali di tredici strade in provincia di Taranto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 29 luglio 1959, n. 108, con la quale l'Amministrazione provinciale di Taranto ha chiesto la provincializzazione anticipata di tredici strade di uso pubblico;

Visto il voto n. 1521, espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza dell'8 settembre 1959, con il quale il detto Consesso ha riconosciuto che le strade in parola hanno i requisiti voluti dall'art. 4 della legge succitata;

Ritenuto che per le strade suaccennate non occorre alcuna spesa per opere di sistemazione e che pertanto ricorrono le condizioni volute dall'art. 17 della citata legge per la provincializzazione;

Decreta:

Sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco della provincia di Taranto, le sottoelencate strade di uso pubblico:

Bivio Annunziata-Leporano; Cancello San Domenico-Capo San Vito; San Marzano-Sava; Laterza-confine Santeramo; Maruggio-Mare; Martina-Mottola; Sava-Stazione; Torricella-Monacizzo-Torre Ovo; San Giorgio-Roccaforzata; Roccaforzata-Monteparano; Talsano-Faggiano; Bivio San Giovanni-confine verso Noci; Ginosa-Ginosa Marina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1960

Il Ministro: TOGNI

(471)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Loano (Savona)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1959, registro n. 53 Lavori pubblici, foglio n. 90, è stata approvata una variante al piano regolatore generale del comune di Loano.

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositato negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(475)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Picinisco (Frosinone)

Con decreto Ministeriale 27 gennaio 1960, n. 6199, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione dell'abitato di Picinisco (Frosinone), approvato con decreto Ministeriale 25 ottobre 1954, n. 3567, è prorogato fino al 25 ottobre 1964.

(476)

Ulteriore proroga del termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Lettopalena (Chieti)

Con decreto Ministeriale 27 gennaio 1960, n. 13, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione dell'abitato di Lettopalena, approvato con decreto Ministeriale 24 settembre 1951, n. 1906, e prorogato con decreto Ministeriale 25 gennaio 1957, è ulteriormente prorogato fino al 24 settembre 1961.

(477)

Nomina del presidente del Consorzio degli utenti delle acque del lago di Albano e suo emissario

Con decreto Ministeriale 27 gennaio 1960, n. 5719(59), l'avvocato Giuseppe Tacci è stato nominato presidente del Consorzio dagli utenti delle acque del lago di Albano e suo emissario, costituito col decreto Presidenziale 11 febbraio 1948.

(478)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 27

Corso dei cambi del 3 febbraio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,61	620,55	620,60	620,55	620,60	620,60	620,70	620,60	620,60
$ Can.	651,45	651,70	651,50	651,875	651,85	651,70	651,875	651,60	651,62	651,75
Fr. Sv.	143,23	143,18	143,22	143,18	143,15	143,20	143,20	143,20	143,20	143,20
Kr. D.	89,91	89,90	89,93	89,875	89,95	89,91	89,85	89,92	89,93	89,93
Kr. N.	86,83	86,84	86,85	86,80	86,90	86,84	86,81	86,84	86,84	86,85
Kr. Sv.	119,83	119,81	119,83	119,83	119,80	119,80	119,82	119,83	119,82	119,85
Fol.	164,48	164,47	164,48	164,45	164,45	164,45	164,45	164,50	164,48	164,48
Fr. B.	12,44	12,442	12,4425	12,438	12,44	12,44	12,42	12,43	12,44	12,44
Fr. Fr. (N.F.)	126,36	126,40	126,35	126,36	126,40	126,39	126,34	126,37	126,39	126,40
Lst.	1739,52	1739,75	1739,75	1739,60	1739,25	1739,80	1739,55	1739,60	1739,80	1739,75
Dm. occ.	148,81	148,81	148,82	148,81	148,75	148,85	148,80	148,80	148,80	148,80
Scell. Austr.	23,87	23,865	23,87	23,86875	23,85	23,87	23,865	23,87	23,87	23,875

Media dei titoli del 3 febbraio 1960

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	72,90
Id. 3,50 % 1902	71,60
Id. 5 % 1935	103,575
Redimibile 3,50 % 1934	97,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,90
Id. 5 % 1936	100,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,625

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 febbraio 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	651,875
1 Franco svizzero	143,19
1 Corona danese	89,862
1 Corona norvegese	86,805
1 Corona svedese	119,825
1 Fiorino olandese	164,45
1 Franco belga	12,429
1 Franco nuovo (N.F.)	126,35
1 Lira sterlina	1739,575
1 Marco germanico	148,805
1 Scellino austriaco	23,867

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI - e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (1° febbraio 1960) il Bollettino n. 16 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° ottobre 1959, per gli insegnanti delle classi legalmente riconosciute gestite dagli istituti italiani non statali di educazione ed istruzione.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(516)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI - e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (1° febbraio 1960) il Bollettino n. 17 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 29 agosto 1956, per la disciplina della rivendita dei giornali e dei periodici.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(517)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI - e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (1° febbraio 1960) il Bollettino n. 22 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo nazionale 7 dicembre 1956, per la disciplina dei contratti di arruolamento a compartecipazione.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(518)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso per titoli ed esami a duecentocinquanta posti di vice revisore in prova, nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 1° dicembre 1956, n. 1399, concernente il riordinamento delle carriere del personale dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica, approvato dal Capo del Governo in data 15 gennaio 1930, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, che detta nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, che detta nuove norme sulla legalizzazione delle firme;

Delibera:

Art. 1.

Bando di concorso

E' indetto un concorso per titoli ed esami a duecentocinquanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) avere compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di 30, salvi gli aumenti del limite massimo previsti dalle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età per i concorrenti che, alla data del presente bando, appartengano al personale di ruolo o non di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o ai ruoli degli impiegati civili dello Stato:

b) essere cittadino italiano;

c) avere l'esercizio dei diritti politici;

d) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

e) essere provvisti di un diploma di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado;

f) avere sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al successivo art. 3 per la presentazione della domanda.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 (vedasi schema esemplificativo allegato) e firmate dagli interessati di proprio pugno devono essere presentate all'Istituto centrale di statistica o fatte pervenire mediante raccomandata, con ricevuta di ritorno, all'Istituto stesso (via Cesare Balbo, n. 16, Roma) entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino presentate o pervenute all'Istituto dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio.

La data di arrivo all'Istituto centrale di statistica delle domande sarà accertata, a tutti gli effetti, dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio protocollo e archivio.

Nelle domande gli aspiranti devono dichiarare, oltre al proprio cognome e nome:

a) la data ed il Comune di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il Comune di residenza;

h) l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

Gli aspiranti che risultino in possesso del diploma in statistica ovvero abbiano esplicato per almeno due anni funzioni statistiche presso uffici di statistica statali, parastatali o di enti pubblici, devono comprovare il possesso di tali titoli, allegando alla domanda rispettivamente il diploma in statistica o copia notarile del medesimo, e i documenti, rilasciati su carta da bollo da L. 100 dalle Amministrazioni presso le quali abbiano prestato la propria opera, dai quali risulti il periodo di prestato servizio e le effettive mansioni espletate.

Gli aspiranti che abbiano superato il limite massimo di anni 30 indicato dal precedente art. 2 devono allegare il documento che dà titolo al beneficio della elevazione di detto limite.

Gli aspiranti che abbiano titolo ad eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono allegare i documenti comprovanti tali diritti.

La firma in calce alla domanda di ammissione al concorso deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato è sufficiente l'apposizione sulla domanda del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda il candidato deve allegare una sua fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. Deve allegare, altresì, un certificato medico non anteriore al presente bando, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

L'Amministrazione provvede di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Ammissione al concorso. Diario degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma.

I candidati ammessi al concorso riceveranno, mediante lettera raccomandata, comunicazione del giorno e dell'ora in cui avranno inizio gli esami e della sede in cui questi avranno luogo.

I candidati devono presentarsi agli esami muniti di carta d'identità o di tessera postale o di porto d'armi o di patente automobilistica o di passaporto o di libretto ferroviario personale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione Presidenziale.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme del capo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè le altre norme che saranno stabilite dalla Commissione esaminatrice.

Art. 6.

Esami

Gli esami consteranno di due prove scritte ed una orale ed avranno per oggetto le materie di cui al programma annesso al presente bando.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Art. 7.

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli di cui al quinto comma dell'art. 3 sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice, prima dell'inizio delle prove orali. Per ciascun titolo la Commissione assegnerà collegialmente un massimo di punti uno.

Art. 8.

Graduatorie di merito e dei vincitori

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale, e dei punti aggiuntivi previsti dal precedente articolo. In base alla votazione complessiva, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

In base alla graduatoria di merito sarà formata la graduatoria dei vincitori secondo le norme e con le riserve dei posti stabilite dalle vigenti disposizioni in favore degli invalidi di guerra ed assimilati e degli ex combattenti ed assimilati.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con deliberazione del presidente dell'Istituto sotto condizione del possesso da parte dei vincitori dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 9.

Documentazione di rito Termine di presentazione

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati dichiarati vincitori devono presentare o far pervenire all'Istituto centrale di statistica a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i sottoelencati documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in regioni geograficamente italiane non comprese nel territorio della Repubblica e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

3) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco del Comune ove il candidato ha avuto precedente residenza entro l'anno;

6) diploma originale del titolo di studio richiesto o copia autentica notarile dello stesso, su carta da bollo da L. 200, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con tassa di bollo da L. 200 per ogni foglio. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente Consiglio di leva, non hanno ancora prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine e di residenza e vistato dal commissario di leva;

8) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo o collocati nei ruoli speciali transitori devono produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 6), 7) e 8) nonchè copia integrale dello stato di servizio amministrativo, rilasciata dal competente ufficio, su carta da bollo da L. 200, ed una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare e se abbiano o meno riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 8) devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 8) purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

La data di arrivo all'Istituto centrale di statistica dei documenti sarà accertata, a tutti gli effetti, dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio protocollo e archivio.

Art. 10.

Assunzione in servizio e periodo di prova

L'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare ai concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di un quinto di quelli messi a concorso, nonchè i posti che si renderanno eventualmente disponibili entro sei mesi dalla nomina dei vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento interno dell'Istituto.

I vincitori del concorso verranno assunti con un contratto d'impiego della durata di cinque anni, rinnovabile secondo le norme del suddetto regolamento interno.

Il primo anno di servizio sarà considerato periodo di prova; durante tale periodo o alla sua scadenza coloro che non siano riconosciuti idonei saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà dell'Amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

Il vincitore del concorso che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto, sarà considerato come rinunciante alla nomina.

A coloro che assumeranno servizio sarà rimborsata la spesa di viaggio in prima classe dalla loro sede a Roma.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1960

Il presidente: MAROI

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *prova*:

Svolgimento da farsi nel periodo massimo di 6 ore di un tema di demografia o di statistica economica nei limiti del programma fissato per la prova orale.

2ª *prova*:

Risoluzione da farsi nel periodo massimo di 6 ore di un problema nei limiti del programma di matematica fissato per la prova orale.

PROVA ORALE

Principi di statistica:

1. Nozioni generali sulle rilevazioni.
2. Aspetti tecnici delle rilevazioni statistiche: unità statistiche di rilevazione. Rilevazioni totali e rilevazioni parziali.
3. Tecnica delle rilevazioni statistiche: modelli di rilevazione. Esecuzione delle rilevazioni. Revisione critica e spoglio dei modelli di rilevazione. Tabellazione e pubblicazione dei dati.

4. Organi delle rilevazioni statistiche: natura e funzioni degli organi di rilevazione. Organi del sistema statistico italiano Sistema statistico internazionale.
5. Rappresentazioni grafiche.
6. Medie, rapporti statistici; cenno sui metodi di calcolo dei numeri indici con particolare riguardo ai principali numeri indici calcolati dall'Istituto.

Demografia:
1. Concetto e limiti della demografia. Distribuzione della popolazione sul territorio. Composizione della popolazione per sesso, età, stato civile, professione e rami di attività economica. Censimenti demografici.
2. Movimento naturale della popolazione e sue modalità di rilevazione Natalità, mortalità intrauterina e nati-mortalità; natalità legittima ed illegittima; rapporto dei sessi alla nascita; ordine di generazione; stagionalità delle nascite. Mortalità: secondo il sesso, l'età, lo stato civile, la condizione economica; mortalità infantile.
3. Anagrafe della popolazione: iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza. Movimento migratorio da e per l'estero e sue modalità di rilevazione.

Elementi di statistica economica e di economia politica:
1. Definizione e contenuto della statistica economica.
2. Settori economici:
a) imprese: generalità e definizioni, censimenti delle attività industriali e commerciali, censimenti dell'agricoltura,
b) famiglie e forze di lavoro; definizioni e caratteri, censimenti della popolazione, rilevazioni campionarie sulle forze di lavoro;
c) pubblica Amministrazione.
3. Reddito nazionale.
4. Formazione del capitale e ricchezza nazionale.
5. Moneta e prezzi. Indici dei prezzi, natura e formazione dei prezzi, indici generali dei prezzi all'ingrosso, indici dei prezzi al consumo. Rilevazione statistica dei prezzi.
6. Indici delle quantità: indici e rilevazioni statistiche della produzione agraria, forestale e zootecnica; indici e rilevazioni statistiche della produzione industriale; indici e rilevazioni statistiche sui rami di attività terziarie.

Nozioni di diritto pubblico:
1. Concetto ed elementi costitutivi dello Stato, varie forme di Stati.
2. La costituzione della Repubblica Italiana.
3. Leggi in senso formale ed in senso materiale. Atti aventi forza di legge, regolamenti, istruzioni e circolari.
4. Ordinamento amministrativo dello Stato italiano: amministrazione diretta e amministrazione indiretta amministrazione governativa centrale e locale; amministrazione autarchica territoriale e non territoriale.
5. Beni pubblici, servizi pubblici.
6. La giustizia amministrativa.

Matematica:
1. Espressioni algebriche; principali identità.
2. Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado.
3. Applicazione dell'algebra alla geometria; calcolo dei radicali quadratici.
4. Equivalenza e similitudine di figure piane; regole di calcolo delle aree.
5. Elementi di geometria solida; equivalenza dei solidi; aree e volumi dei principali solidi geometrici.

Roma, addì 30 gennaio 1960

Il presidente: MAROI

ALLEGATO

(Schema esemplificativo della domanda
da inviare su carta da bollo da L. 200)

All'Istituto Centrale di Statistica - Ufficio personale e affari generali - via Cesare Balbo, 16 - ROMA

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a duecentocinquanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto di codesto Istituto, bandito il .

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:
a) di essere nato il (1) . . . . .
a (provincia di . . . . . .);
b) di essere cittadino italiano;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . . . .;
d) di non avere riportato condanne penali (3);
e) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . nell'anno scolastico . . . . .;
f) di avere soddisfatto gli obblighi di leva (4);
g) di risiedere nel Comune di . . . . provincia di . . . .;

(data) . . . .

(Firma del candidato)
. . . .

Indirizzo per l'invio delle comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (5) . . . .

---

(1) Il candidato che abbia superato l'età di anni 30 indichi a quale titolo beneficia della elevazione di detto limite a norma delle vigenti leggi (ad es.: perchè combattente, decorato al valor militare, invalido di guerra, coniugato con n. . . figli, ecc.).

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali ne indichi i motivi.

(3) In caso contrario, indichi le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) In caso contrario, indichi se è stato dichiarato rivedibile o riformato se è stato riformato successivamente alla presentazione alle armi, se è stato ammesso al rinvio.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario del Comune di residenza. per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(520)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Varese, in data 11 maggio 1959, n. 21641/S., con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di sanitario condotto vacanti in provincia di Varese al 30 novembre 1958;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 381;

Vista la legge 10 giugno 1955, 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1958, è costituita come appresso:

Presidente:
Limata dott. Erardo, vice prefetto.

Componenti:
Vessicchio dott. Attilio, medico provinciale;
Moretti prof. Enrico, primario medico dell'Ospedale di Circolo di Busto Arsizio;
Fumagalli prof. Rodolfo: primario chirurgo dell'Ospedale di Circolo di Varese;
Rodari dott. Luigi, medico condotto.

Segretario:
Diquattro dott. Pasquale, consigliere di 2ª classe di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Varese, addì 26 gennaio 1960

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(465)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Sostituzione di una componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 14355 in data 28 aprile 1959, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di ostetrica condotta vacanti in Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1958;

Visto il successivo decreto prefettizio n. 39409 in data 17 dicembre 1959, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti la Commissione giudicatrice;

Vista la lettera in data 15 gennaio 1960, con cui l'ostetrica Erminia Migliori dichiara di non potere fare parte della Commissione in quanto legata da rapporti di parentela con una delle candidate al concorso stesso, che le impediscono la partecipazione ai lavori della Commissione stessa;

Ritenuta la necessità ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità, di procedere alla nomina della sostituta;

Visto l'art. 50 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità;

Decreta:

La ostetrica condotta Torelli Tilde è nominata componente della Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, in sostituzione della ostetrica condotta Migliori Erminia.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio provinciale sanitario di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, addì 28 gennaio 1960

Il medico provinciale: RAGAZZI

(509)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 11 dicembre 1959, n. 2711, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1959;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni rispettivamente dell'Ordine dei medici della provincia di Ancona, ai sensi del citato art. 44 e dei Comuni interessati, a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1958, è costituita come appresso:

Presidente:

Malarbi dott. Armando, vice prefetto vicario.

Componenti:

Balice dott. Alberto, medico provinciale capo;

Pricolo dott. prof. Vittorio, primario chirurgo dell'Ospedale civile Umberto I di Ancona;

Pellegrini dott. prof. Mario, primario medico dell'Ospedale civile di Jesi;

Degano dott. Gastone, medico condotto di Jesi.

Segretario:

Borgiani dott. Vittorio, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede in Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Ancona.

Ancona, addì 20 gennaio 1960

Il medico provinciale capo: BALICE

(494)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.